REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 156/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37874** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX (C.F. **XX**), nato a **XX** il **XX** e ivi residente, alla via **XX**, rappresentato e difeso dall'Avv. Doriana Anelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del legale sito in Bari, alla via Giorgio La Pira n. 3;

contro

Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro p.t., costituito in proprio;

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dell'Avvocatura regionale e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 17 giugno 2026, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Anelli per il ricorrente e l'avv. Leone per l'I.N.P.S., nessuno comparso per l'Arma dei Carabinieri;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 1^ aprile 2025, **XX**, come sopra generalizzato,

riferisce:

- di essere stato in servizio permanente effettivo presso l'Arma dei Carabinieri (Legione CC "Puglia" Bari), con posizione apicale nel ruolo di appartenenza (sovrintendente) e anzianità assoluta di 14 anni (dal 31/12/2002) nel grado di Brigadiere Capo + 8, e di essere cessato dal servizio in data 13.02.2016 per raggiungimento del limite di età con il grado di Brigadiere Capo +8;
- di aver optato per il transito in ausiliaria, in alternativa al moltiplicatore, cosicché a far data 14.02.2016 di essere stato collocato in ausiliaria ex art.992 del Decreto Legislativo n.66/2010*;*
- di essere stato richiamato in servizio a far data 14.02.2016 ex art. 993 del Decreto Legislativo n. 66/2010 nel medesimo incarico/grado conferito in servizio permanente (Brigadiere Capo +8 con anzianità di 14 anni di permanenza nel medesimo grado a far data 31.12.2002);
- che con disposizione ministeriale **XX** del **XX** a seguito del riordino dei ruoli e delle carriere (D. Lgs 94/2017) veniva attribuita e riconosciuta la "qualifica speciale" con decorrenza amministrativa e giuridica 01.10.2017;
- di aver pertanto per tutto il periodo "in ausiliaria" prestato regolare servizio di istituto e, nello specifico, dal 14.02.2016 sino al 30.09.2017 con il grado di "Brigadiere Capo +8" e dall' 01.10.2017 al 14.02.2021 con il grado di "Brigadiere Capo Qualifica Speciale";
- che dal mese di febbraio 2016 veniva corrisposto dal CNA CC di Chieti il trattamento di quiescenza a titolo provvisorio costituito dalla pensione e dalla indennità di ausiliaria, con il parametro stipendiale pari a "122,50", corrispondente al grado "Brigadiere Capo +8", mentre nell'arco

temporale ottobre 2017 – febbraio 2021 veniva applicato, a titolo provvisorio, sia per la quota relativa alla pensione che per la quota relativa all'indennità di ausiliaria, il parametro stipendiale pari a "125,75" corrispondente al grado post riordino "Brigadiere Capo + 4;

- che in data **XX** veniva trasmesso il Decreto Definitivo di pensione n. **XX**, ove era stato erroneamente applicato, alla quota relativa all'indennità di ausiliaria, il parametro stipendiale 124,25 corrispondente post riordino al grado "Brigadiere Capo", laddove per il periodo successivo al 01.10.2017, in ossequio al D. Lgs n. 94/2017 ed all'art. 1870 del D. Lgs n. 66/2010 avrebbe dovuto essere applicato, alla sola indennità di ausiliaria, il parametro 131.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, nel ritenere del tutto illegittimo il provvedimento definitivo di pensione per i motivi meglio sviluppati nel gravame, ha formulato le seguenti domande:

- ricalcolare e/o rideterminare e/o riliquidare la quota di pensione, per anzianità successiva al 01.01.2012 ("quota C") sulla base del montante contributivo accumulato, alla data del congedo, maggiorato da quello accantonato durante il periodo di ausiliaria (14.02.2016– 13.02.2021), previa regolarizzazione dei contributi previdenziali di competenza dell'Amministrazione (aliquota 24,20%) all' I.N.P.S. per il medesimo periodo e, conseguentemente, quantificare e liquidare esattamente le differenze maturate sul trattamento pensionistico corrisposto, dalla stessa decorrenza (14.02.2016) sino al soddisfo, oltre il riconoscimento degli interessi e/o rivalutazione monetaria, come per legge e/o per il periodo che sarà ritenuto di giustizia, anche all'esito di CTU;
- riconoscere, a far data 01.10.2017 e sino alla data del congedo assoluto

(13.02.2021), con riferimento alla sola quota relativa all'indennità di ausiliaria, l'attribuzione del parametro stipendiale 131, corrispondente al parametro stipendiale riconosciuto post riordino (D. Lgs. nn. 94-95 del 2017) al grado Qualifica Speciale, grado nell'arco temporale 01.10.2017-13.02.2021 e/o altro parametro che sarà ritenuto di giustizia, anche all'esito di CTU;

- nella denegata è non creduta ipotesi in cui dovesse ritenere non applicabile il parametro 131, si chiede di riconoscere applicabile il parametro 125,75 assegnato provvisoriamente nel periodo di ausiliaria al ricorrente e corrispondente al grado "Brigadiere Capo con 4 anni nel grado" e/o altro parametro che sarà ritenuto di giustizia, anche all'esito di CTU;

- riconoscere, a far data 01.10.2017 e sino alla data del congedo assoluto (13.02.2021) con riferimento alla quota di pensione l'attribuzione del parametro stipendiale 125,75 corrispondente al grado "Brigadiere Capo con 4 anni nel grado" o ad altro parametro che sarà riconosciuto di giustizia, anche all'esito di CTU;

- riconoscere che debbono essere valorizzati nel Decreto Definitivo di pensione gli incrementi stipendiali introdotti e disciplinati dal DPR 39/2018 ed ordinare che nei calcoli relativi al trattamento pensionistico vengano inseriti gli importi indicati nel DPR 39/2018 nello specifico: € 21.390,95 dal primo gennaio 2016 (corrispondente al paramento 122,50 ed al grado "Brigadiere Capo +8); dal 01.01.2017 € 21.524,48 (corrispondente al paramento 122,50 ed al grado "Brigadiere Capo +8); dal 01.01.2018 € 22.095,53 (corrispondente al parametro 125,75 ed al grado "Brigadiere Capo + 4") e/o altra somma che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito di CTU;

- contabilizzare correttamente la maggiorazione, prevista ex art. 1871 II

e III comma del Codice Ordinamento Militare, del 2,50% per ogni biennio in ausiliaria (ovvero quota di indennità di ausiliaria da aggiungere alla quota pensione) per le anzianità maturate nel quinquennio di ausiliaria, sommandola per l'intero 80% al trattamento pensionistico dovuto al congedo e/o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito di CTU.

Si è costituito il Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri in proprio, il quale ha evidenziato l'infondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato in sede di liquidazione del trattamento definitivo di pensione.

Con ordinanza a verbale dell'udienza dell'8 ottobre 2025, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'I.N.P.S., competente alla liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente.

Eseguito l'incombente, si è costituito l'I.N.P.S., eccependo in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Nel merito, l'Ente previdenziale, nel segnalare che con riferimento alla domanda volta all'ottenimento della classe stipendiale n.131 si è formato il giudicato tenuto conto che la Sezione ha già respinto la domanda con sentenza n. 685/2023, ha evidenziato per il resto l'infondatezza della pretesa.

Con ordinanza a verbale dell'udienza del 17 febbraio 2026, è stato chiesto all'Arma dei Carabinieri di fornire alcuni chiarimenti con particolare riferimento all'applicazione degli aumenti stipendiali e al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1871 del C.O.M.

L'Amministrazione ha eseguito l'incombente, depositando una relazione illustrativa.

In vista dell'udienza, il ricorrente ha replicato, confermando le conclusioni

rassegnate nell'atto introduttivo.

All'udienza del 17 giugno 2026, le parti presenti hanno insistito per le rispettive conclusioni.

La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura in aula del dispositivo.

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla domanda del ricorrente volta alla rideterminazione del trattamento pensionistico mediante:

a) l'applicazione per il periodo successivo al 01.10.2017 all'indennità di ausiliaria del parametro stipendiale n.131 ovvero, in subordine, del parametro n. 125,75, anziché del parametro n.124,25 (Motivo A del ricorso);

b) l'applicazione degli incrementi stipendiali previsti dal DPR n. 39/2018 (Motivo B del ricorso);

c) il computo, all'atto del congedo, nell'importo del montante individuale in Quota C, di tutti gli accantonamenti contributivi effettuati nel quinquennio relativo al periodo di richiamo in servizio in qualità di ausiliaria (14.02.2016-13.02.2021) (Motivo C del ricorso);

d) la corretta applicazione del beneficio previsto dall'art.1871, commi II e III, del d.lgs. 66/2010 (c.d. C.O.M.) (Motivo da pag. 17 del ricorso).

2. In primo luogo, va disattesa l'eccezione sollevata dall'I.N.P.S., secondo cui sulla questione controversa relativa all'applicazione del parametro stipendiale si sarebbe formato il giudicato in quanto la Sezione avrebbe già respinto la pretesa con la sentenza n.685/22.

Al riguardo, va evidenziato che, come correttamente osservato dalla difesa del

ricorrente, l'originario ricorso era stato presentato dal **XX** avverso il provvedimento ministeriale con il quale era stato liquidato il trattamento pensionistico in via meramente provvisoria, laddove il presente gravame riguarda il provvedimento definitivo.

Non può peraltro non osservarsi come il decreto ministeriale censurato con il presente ricorso abbia previsto, con particolare riferimento al parametro stipendiale, un trattamento deteriore rispetto alla liquidazione in via provvisoria.

Infine, con il gravame in esame, sono state introdotte domande, finalizzate alla riliquidazione del trattamento pensionistico, nuove e diverse rispetto quelle presentate con il giudizio poi definito con la sentenza n.685/22.

3. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, va evidenziato che la partecipazione dell'Ente previdenziale appare giustificata in quanto, a decorrere dal 2010, l'I.N.P.S., come successore dell'I.N.P.D.A.P., è tenuto, come ordinatore secondario di spesa, a gestire la partita pensionistica del ricorrente (Cfr. inter alia, Corte dei conti, Sez. III di Appello n. 78/2023).

4. Venendo al merito e prendendo le mosse dalla domanda di cui alla lett. a) che precede, questo Giudice non può che integralmente richiamare il contenuto della citata decisione della Sezione n.685/22, adottata con riferimento alla liquidazione del trattamento pensionistico provvisorio in favore del ricorrente, al cui contenuto si rimanda per ragioni di sintesi (art. 17 disp. att. c.g.c.).

In particolare, è stato osservato che fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. d.lgs. 95/17, che ha introdotto la figura del Brigadiere Capo qualifica speciale e ha ridisegnato i parametri stipendiali, il ricorrente rivestiva la qualifica di

"Brigadiere Capo da almeno 8 anni", con la conseguenza che il suo trattamento di quiescenza e l'indennità di ausiliaria era stato correttamente determinato, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente, applicando il parametro 122,50.

Quanto al periodo successivo a decorrere dal 01 ottobre 2017, va evidenziato che la Qualifica speciale viene attribuita ai fini meramente giuridici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 25, del d.lgs. 95/2017, con riferimento ai militari, come il **XX**, "richiamati in servizio" dall'ausiliaria con o senza assegni.

È stato al riguardo osservato come "*Del tutto ininfluente appare la circostanza che, in virtù dei nuovi parametri, la seconda classe stipendiale del Brigadiere Capo abbia previsto un numero inferiore di anni di anzianità nel grado (da 8 a 4 anni).*

Sotto tale profilo non appare convincente l'assunto del ricorrente secondo cui vi sarebbe una corrispondenza, ai fini dell'applicazione del parametro stipendiale, tra la qualifica di Brigadiere Capo q.s. e Brigadiere Capo (con 8 anni di anzianità).

Tale ragionamento invero confonde il profilo relativo alla qualifica giuridica, e dunque al conseguente collocamento nel ruolo gerarchico, con l'attribuzione della classe stipendiale.

A tale riguardo, è sufficiente considerare che, ai fini del conseguimento della qualifica speciale, oltre al numero di anni di permanenza nel grado, sono previsti ulteriori requisiti di rendimento, di condotta e di assenza di cause impeditive (rinvio a giudizio per reati non colposi, procedimenti disciplinari, godimento di aspettativa, sospensione dal grado), a differenza dell'accesso al

secondo scatto stipendiale per il quale è sufficiente la permanenza nel grado di Brigadiere Capo, oggi, di 4 anni.

Inoltre, ad ulteriore conferma dell'assoluta infondatezza della invocata equivalenza tra le due qualifiche, non può non tenersi conto che, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, per la promozione alla qualifica speciale è oggi sufficiente un numero di anni di permanenza nel grado di 6 e non più di 8 anni." (cfr. sentenza sez. Puglia n.685/22 citata).

Pertanto, la pretesa del ricorrente volta al riconoscimento dell'applicazione all'indennità di ausiliaria del parametro stipendiale 131 corrispondente alla qualifica di Brigadiere Capo q.s. non può trovare accoglimento.

4.a Per contro con il decreto definitivo di pensione l'Amministrazione ha, del tutto inopinatamente, provveduto a riconoscere al ricorrente a decorrere dal 01 ottobre 2017 il parametro stipendiale 122,50, inferiore a quello riconosciuto con il trattamento provvisorio corrispondente al 125,75.

Al riguardo, va fatto richiamo a quanto già affermato dalla Sezione nella precitata sentenza, secondo cui "*Con riferimento agli scatti stipendiali, l'art. 45, comma 1, del d.lgs. 95/2017 ha modificato i parametri di cui alla citata tabella allegata al d.lgs. 193/2003, mantenendo in particolare i due livelli, il primo "Brigadiere Capo" con parametro 124,25, il secondo "Brigadiere Capo (con 4 anni nella qualifica)" con parametro 125,75 ed introducendo il parametro 131,00 corrispondente al "Brigadiere Capo qualifica speciale".*

In buona sostanza, sono rimasti i due livelli per la qualifica di Brigadiere Capo, con l'aumento del parametro di riferimento e l'abbassamento del numero di anni necessario per conseguire lo scatto dal primo al secondo (da

8 a 4 anni), ed è stata introdotta una nuova classe, a seguito dell'introduzione della qualifica speciale.".

In definitiva, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017, il **XX** risultava pienamente in possesso dei requisiti per la collocazione nel parametro stipendiale corrispondente alla posizione Brigadiere capo (con 4 anni di anzianità), ovvero il 125,75.

4.b Alla luce di quanto sopra, va accolta la domanda subordinata di cui al motivo A) del ricorso, con conseguente riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione mediante attribuzione all'indennità di ausiliaria a decorrere dal 1^ ottobre 2017 del parametro stipendiale 125,75.

5. Con riferimento alla domanda di cui alla lett. b), il ricorrente contesta la mancata applicazione con il decreto definitivo degli aumenti stipendiali di cui all'art. 19 del D.P.R. n.39/2018, il quale ha previsto anche per il personale cessato dal servizio la corresponsione integrale di tutti i miglioramenti economici introdotti dal DPR e per l'intero triennio di riferimento.

Al riguardo, il riconoscimento del diritto all'applicazione del parametro stipendiale 125,75 a decorrere dal 1^ ottobre 2017 comporta altresì il riconoscimento del diritto all'applicazione sull'indennità di ausiliaria a decorrere da tale data anche dei miglioramenti stipendiali previsti dall'art. 18 del D.P.R. 39/2018 corrispondenti a tale parametro (€ 22.095,53).

6. Passando all'esame della domanda di cui al punto c), osserva questo Giudice che il ricorrente contesta, con pur pregevoli argomentazioni, il provvedimento di liquidazione della pensione nella parte in cui, in sede di calcolo del montante individuale in Quota C, non si sia tenuto conto dei contributi accantonati nel quinquennio relativo al periodo di richiamo in

servizio in qualità di ausiliaria (14.02.2016-13.02.2021).

La domanda non è fondata.

6.a In primo luogo, va evidenziato che la pensione del ricorrente, collocato in riserva in data 13 febbraio 2021, dopo un periodo in ausiliaria a decorrere dal 14 febbraio 2016, rientra nel campo di applicazione dell'art. 24, co. 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Legge Fornero), come integrato dall'art. 1, c. 707 della L. 190/2014.

Il testo originario dell'art. 24, co. 2, del D.L 201/2011 conv. in L. 214/2011 (c.f. riforma Fornero), prevedeva che "*A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo*".

Tale riforma ha comportato per i dipendenti pubblici che avevano conservato un metodo di liquidazione della pensione interamente retributivo, come il ricorrente che aveva maturato più di 18 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995, il passaggio ad un sistema misto pro quota (c.d. sistema misto 2012) in cui la quota di pensione relativa all'anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 2012 è liquidata con il sistema contributivo.

Il calcolo della pensione con il sistema misto 2012 è articolato nelle seguenti tre quote pensionistiche:

1) la quota A calcolata con il metodo retributivo sulla anzianità maturata al 31 dicembre 1992, applicando sulla retribuzione pensionabile dell'ultimo anno di servizio il coefficiente di rendimento maturato al 31.12.1992;

2) la quota B calcolata con il metodo retributivo sulla anzianità maturata al 31

dicembre 2011, applicando sulla media delle retribuzioni degli ultimi 10 (o più anni ex artt. 7 e 13 co. 1 lett. b) D.lgs. 503/1992) il coefficiente di rendimento differenziale maturato al 31.12.2011;

3) la quota C calcolata con il metodo contributivo sulla anzianità maturata dal 1° gennaio 2012 alla data di cessazione dal servizio, applicando al montante contributivo individuale del suddetto periodo il coefficiente di trasformazione relativo all'età del soggetto beneficiario.

L'applicazione dei nuovi criteri di calcolo della pensione, finalizzati a ridurre l'entità dei trattamenti pensionistici al fine di rendere la spesa pensionistica più sostenibile, ha tuttavia creato distorsivi opposti, con riferimento ad alcune categorie di lavoratori, che avevano già conseguito il massimo della pensione nel sistema retributivo, avendo raggiunto l'aliquota massima ai sensi dell'art. 54, co. 7, del d.P.R. n. 1092/1973, ovvero l'80% della base pensionabile, cui veniva aggiunta per il servizio prestato dal 2012, una ulteriore quota contributiva, con conseguente incremento del trattamento pensionistico.

Per superare tale distorsione, l'art. 1, co. 707 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha aggiunto all'art. 24, co. 2, del D.L. 201/2011 il seguente periodo: "*In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa*".

È stato quindi introdotto il metodo del doppio calcolo del trattamento pensionistico (mediante i criteri anteriforma e post-riforma Fornero), con applicazione da parte dell'Istituto previdenziale di quello che attribuisce all'interessato il trattamento inferiore.

6.b Così ricostruita la cornice di riferimento, osserva questo Giudice che, nel caso di specie, il trattamento pensionistico definitivo del **XX** è stato liquidato prendendo a riferimento quello, meno favorevole, misto 2012 basato sulle suddette tre Quote.

Ciò posto, resta controversa tra le parti la modalità di calcolo della Quota C, e in particolare se con riferimento a militari, quali il ricorrente, che al 31.12.2011 abbiano già raggiunto l'aliquota massima di rendimento di cui all'art. 54, comma 7, del T.U. 1092/73, possa tenersi conto nel montante individuale anche dei contributi accantonati durante la permanenza in ausiliaria.

Al riguardo, questo Giudice ritiene di dar corso all'ormai consolidato orientamento espresso da questa Corte sulla questione controversa (cfr. *inter alia*, Corte dei conti, sez. Sez. giur. Emilia-Romagna, sentt. 33, 34, 36, 37, 38 e 67 del 2023; Sez. giur. Lombardia, sent. 96/2023, e n.65/24; Sez. giur. Sardegna, sent. 100/2023; Sez. giur. Toscana, sent. 225/2023 e n.11/25; Sez. giur. Veneto, sentt. 70 e 92 del 2023, sez. Sicilia, sent. n. 223/25).

In particolare, è stato condivisibilmente osservato che "*appare corretto prevedere che nel calcolo del trattamento con il metodo retributivo non può comunque essere applicata un'aliquota di rendimento superiore all'80% (già raggiunta prima del 31.12.2011), poiché si tratta della massima aliquota riconoscibile al personale militare ai sensi dell'art.54 del D.P.R.*

n.1092/1973. Infatti, la novella del 2014 lascia inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento. Ne consegue che, poiché le aliquote di rendimento per i dipendenti pubblici non possono superare l'80% della base pensionabile, nessun vantaggio può derivare al ricorrente dalla disciplina recata dall'art.24, comma 2, del d.l. n.201/2011, come integrata dall'art.1, comma 707, della legge n.190/2014. Tale ultima disposizione rende irrilevante l'ulteriore anzianità contributiva maturata dopo il 31.12.2011 per coloro che a tale data vantavano già la massima anzianità contributiva atteso che in tal caso gli stessi non possono conseguire alcun beneficio economico aggiuntivo, essendo già in possesso della massima aliquota di rendimento (cfr. sent. Corte dei Conti, Sez. Terza d'Appello, n. 172/2022).

Peraltro … per chi al 31.12.2011 era in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (80%) i periodi maturati dall'1.01.2012 ricevono già una valorizzazione ai fini pensionistici (art. 1871, comma 2, d.lgs. n. 66/2012) e in particolare per quanto concerne la quota di pensione maturata con il sistema contributivo (quota "C"), il beneficio conseguente alla permanenza in ausiliaria si concretizza nell'applicazione del nuovo coefficiente di trasformazione, dei contributi già accantonati (art. 1864 d.lgs. n. 66/2012). In conseguenza di ciò, al pensionato può essere riconosciuto un trattamento meno favorevole di quello risultante dall'applicazione delle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 201/2011, atteso che non può trovare applicazione l'aliquota di rendimento superiore all'80%, già raggiunto prima del 31.12.2011, quale massima aliquota riconoscibile al personale militare in forza dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/1973" (Corte dei conti,

Sez. Emilia Romagna n. 34\2023; Corte dei conti, sez. I di Appello n. 187\2022; Corte dei conti, sez. III di Appello n. 172\2022 e altre).

Alla luce di quanto sopra sunteggiato, reputa questo Giudice che l'operato del Ministero della Difesa sia *in parte qua* esente da censure.

Va inoltre osservato come nessuna disparità di trattamento, né violazione dei canoni di cui agli artt. 36 e 38 cost. può ravviarsi, "… *poiché il legislatore è sicuramente libero di disciplinare in modo differente posizioni pensionistiche certamente non sovrapponibili ed omogenee, con il solo limite della ragionevolezza e della non arbitrarietà, che nel caso specifico non è stato minimamente oltrepassato*." (cfr. Corte dei conti, sez. Sardegna, sent. n.1000/23).

7. Venendo al quarto motivo di ricorso, il **XX** contesta il provvedimento definitivo di pensione, nella parte in cui la maggiorazione, prevista dall'art. 1871 commi II e III del C.O.M., per le anzianità maturate nel quinquennio spettante per fine ausiliaria, del 2,50% per ogni biennio in ausiliaria, veniva compresa, in modo frazionato, nel montante corrispondente alle quote "A" e "B" anziché, come avvenuto in casi analoghi, essere sommata per intero al trattamento pensionistico dovuto al congedo.

In primo luogo, va precisato che l'accoglimento della domanda subordinata di cui al punto a) comporta che il nuovo provvedimento di riliquidazione debba tener conto, anche con riferimento alla determinazione delle quote di aumenti ex art. 1871 del C.O.M. da utilizzare per il calcolo della pensione, del parametro stipendiale 125,75, anziché di quello 122,50 utilizzato per la liquidazione della pensione definitiva.

7.a Ciò posto, reputa questo Giudice che il pur suggestivo argomento

difensivo secondo cui la contabilizzazione della maggiorazione, prevista ex art. 1871, commi II e III del C.O.M., andrebbe sommata al trattamento pensionistico, anziché alla base stipendiale di calcolo, non sia condivisibile.

E invero, in primo luogo, non può non evidenziarsi l'assoluta irrilevanza della circostanza secondo cui, in altri casi, la stessa Amministrazione della Difesa avrebbe proceduto a sommare le maggiorazioni in questione alla pensione.

Come si avrà modo di illustrare, infatti, trattasi di operazione di calcolo che non trova riscontro nel dato normativo.

7.b Al riguardo, osserva questo Giudice che l'art. 1871 del C.O.M. prevede al II e III comma che: "2. *Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, è liquidato al militare un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che sono serviti ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso in ausiliaria, sia dell'indennità di cui articolo 1870.*

3. *Se il militare è stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.".*

Dall'analisi del tenore letterale della norma risulta chiaro che gli aumenti periodici andrebbero utilizzati ai fini della determinazione della base di calcolo, come desumibile dall'utilizzo del termine "*maggiorati*" riferito evidentemente agli "*assegni pensionabili*".

Del tutto correttamente, dunque, il C.N.A. dell'Arma dei Carabinieri ha

sommato le "*N.60/24 quote periodo di ausiliaria*", pari ad € 1.895,40, alle altre voci stipendiali da utilizzare come base di calcolo per la determinazione della Quota A della pensione.

7.c Del pari privo di pregio appare l'assunto del ricorrente secondo cui l'Amministrazione avrebbe erroneamente inserito l'importo della maggiorazione, per il calcolo della Quota B, all'interno dell'ultimo mese virtuale, così determinando una illegittima decurtazione del trattamento stipendiale, per effetto della mancata applicazione dei coefficienti di rivalutazione monetaria previsti dall'art. 3, comma 11, Legge 335/1995.

Al riguardo, reputa questo Giudice che, contrariamente a quanto suggestivamente affermato, la maggiorazione in questione costituisce un elemento statico, in considerazione del fatto che il relativo diritto matura al momento del congedo.

L'andamento periodico di tale maggiorazione, ancorato ad ogni biennio di servizio, assume dunque rilievo ai soli fini della determinazione del *quantum* della maggiorazione, che, come detto, matura al momento del congedo.

Pertanto, del tutto correttamente l'Amministrazione resistente ha fatto richiamo alle Circolari della Ragioneria Generale dello Stato, le quali, seppur datate, hanno impartito istruzioni da ritenersi pienamente applicabili alla fattispecie in esame.

E infatti, reputa questo Giudice che l'imputazione figurativa all'ultimo mese di servizio, ai fini del calcolo della Retribuzione media in Quota B, appaia coerente con la natura di maggiorazioni, quale quella prevista dall'art. 1871 del C.O.M., le quali, seppur calcolate in ragione dell'anzianità di servizio, non vengono percepite durante il servizio in quanto maturano al momento del

congedo.

In definitiva, la domanda del ricorrente volta alla rideterminazione del trattamento pensionistico mediante aggiunta della maggiorazione ex art. 1871 del C.O.M. alla pensione non può trovare accoglimento.

8. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il ricorso va accolto solo parzialmente, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente, mediante applicazione sull'indennità di ausiliaria, a decorrere dal 1^ ottobre 2017, del parametro stipendiale 125,75, con i corrispondenti miglioramenti economici previsti per tale parametro dal D.P.R. 39/2018 nonché adeguamento a tale parametro degli scatti ex art. 1871 II e III comma del C.O.M..

8.a Quanto agli arretrati, va respinta l'eccezione di prescrizione dei ratei ultra-quinquennali presentata dal Ministero della Difesa, in quanto il provvedimento definitivo di pensione è stato adottato in data 26 luglio 2022, data a cui far discendere ex art. 2935 c.c. l'insorgere del diritto del pensionato a contestare le modalità di calcolo.

8.b Gli arretrati andranno maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale importo differenziale secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/2002, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

9. L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso n.37874:

- **riconosce** il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente mediante applicazione sull'indennità di ausiliaria, a decorrere dal 1^ ottobre 2017, del parametro stipendiale 125,75, con i corrispondenti miglioramenti economici previsti per tale parametro dal D.P.R. 39/2018 nonché adeguamento a tale parametro degli scatti ex art. 1871 II e III comma del C.O.M., con conseguente diritto agli arretrati e accessori nei termini di cui in motivazione;

- **rigetta** la domanda volta alla rideterminazione della quota di pensione mediante:

a) computo, all'atto del congedo, nell'importo del montante individuale in Quota C, di tutti gli accantonamenti contributivi effettuati nel quinquennio relativo al periodo di richiamo in servizio in qualità di ausiliaria (14.02.2016-13.02.2021);

b) la contabilizzazione della maggiorazione, prevista ex art. 1871, commi II e III del C.O.M., sommandola per l'intero 80% del trattamento pensionistico.

Spese compensate.

Fissa in 30 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 17 giugno 2026.

IL GIUDICE

Depositata il 30/06/2026 Andrea Costa

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Depositata il 30/06/2026 Andrea Costa

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente